

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

5.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE ANTIMERIDIANA DI LUNEDÌ 30 OTTOBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMICUCCI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>In memoria di Costanzo Ciano . . . . .</b>	49
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifica alla composizione della Commissione per la disciplina dell'apertura di nuove sale cinematografiche . . . . .	49
Autorizzazione all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche di assumere per conto dello Stato partecipazioni azionarie in società di produzione cinematografica . . . . .	51
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Nulla osta per la produzione delle pellicole cinematografiche . . . . .	51

**La riunione comincia alle 10.**

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri Nazionali Borgomaneri, Fassini, Locurcio, e Vecchioni. Costata che la Commissione è in numero legale.

TORELLI, *Segretario*, legge il processo verbale dell'ultima riunione, del 16 giugno 1939-XVII, che è approvato.

**In memoria di Costanzo Ciano.**

PRESIDENTE (sorge in piedi, imitato da tutti i componenti della Commissione). Ricorda che l'ultima riunione della Commissione della Cultura popolare fu onorata dalla presenza dell'indimenticabile Presidente della Camera, Costanzo Ciano. Invita la Commissione a rivolgere un reverente pensiero alla fulgida memoria di Lui, che rimarrà perennemente scolpita nei cuori di tutti i Camerati, raccogliendosi per un minuto religiosamente in silenzio (*I Consiglieri Nazionali rimangono per un minuto in reverente silenzio*).

**Discussione del disegno di legge: Modifica alla composizione della Commissione per la disciplina dell'apertura di nuove sale cinematografiche. (418)**

LIVERANI, *Relatore*, osserva che con questo disegno di legge si apportano lievi modificazioni alla Commissione che deve dare il suo parere sull'apertura di nuove sale cinematografiche o sull'adattamento degli immobili da destinarsi alle sale stesse.

Precedentemente la Commissione era composta di due funzionari del Ministero della stampa e propaganda, uno dei quali Presidente, di un rappresentante dell'Istituto Nazionale Luce e di un rappresentante per

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ciascuna delle seguenti categorie: esercenti sale cinematografiche, produttori di pellicole, commercianti e noleggiatori, designati dalla Federazione degli Industriali dello Spettacolo, nonché da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

Con questo disegno di legge si mira a ridurre il numero dei componenti la Commissione e ad inserire in essa tecnici meglio qualificati a valutare l'efficienza, la capacità e la rispondenza delle sale cinematografiche alle più moderne esigenze.

L'articolo unico del disegno di legge, al n. 3, stabilisce infatti che della Commissione faranno parte tre tecnici, designati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Sindacato nazionale fascista degli ingegneri ed uno dal Sindacato nazionale fascista degli architetti.

Accenna alla procedura oggi seguita per ottenere l'autorizzazione ad aprire una nuova sala: la domanda è presentata alla Questura, che, fatte le indagini, la trasmette al Prefetto, il quale a sua volta la rimette al Ministero della cultura popolare, che sente il parere della Federazione industriali dello spettacolo. Questa compie le indagini sulla opportunità dell'apertura della nuova sala, in aggiunta a quelle esistenti, e restituisce la domanda al Ministero della cultura popolare, che la sottopone al parere della Commissione consultiva, di cui al disegno di legge in esame. Opportuna quindi è l'aggiunta dei tecnici, perchè consentirà alla Commissione di vagliare anche i requisiti tecnici delle sale cinematografiche, affinché le riproduzioni dei film riescano di piena soddisfazione del pubblico.

Il disegno di legge sopprime la rappresentanza dell'Istituto Luce nella Commissione, in quanto tutti gli interessi sono già rappresentati attraverso le Federazioni competenti.

Per le sale cinematografiche destinate anche ad avanspettacoli, il disegno di legge, modificando le precedenti norme, integra la Commissione con un rappresentante della categoria degli imprenditori di avanspettacoli, designato dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, eliminando il rappresentante degli esercenti teatri, il quale non poteva generalmente essere considerato molto obiettivo nel giudizio, dato che le sale cinematografiche possono rappresentare una forma di concorrenza al teatro e quindi determinare un conflitto di interessi. Non può invece obiet-

tarsi che il nuovo rappresentante possa avere interesse diretto ad esprimere parere sempre favorevole, perchè è a presumere che la Federazione degli industriali dello spettacolo, che accoglie le varie categorie, designerà persone che diano affidamento di serenità di giudizio.

Propone alla Commissione l'approvazione integrale del disegno di legge.

BONELLI propone che della Commissione sia chiamato a far parte anche un rappresentante del Sindacato registi ed autori, dato che anche gli autori ed i registi, che sono dei veri e propri tecnici, hanno interesse, al pari dei lavoratori dello spettacolo, alla buona riproduzione degli spettacoli cinematografici.

LIVERANI, *Relatore*, non vede l'opportunità e la necessità di questo rappresentante, perchè la Commissione è prevalentemente tecnica. Pensa invece che potrebbe includersi nella Commissione un rappresentante dei noleggiatori, particolarmente competenti ad esprimere giudizio sulle sale di proiezione.

PIERANTONI non condivide la proposta del camerata Bonelli, rilevando che i lavoratori del teatro prestano la loro opera anche per la riproduzione degli spettacoli cinematografici ed è giusto quindi che siano rappresentati in seno alla Commissione, mentre lo stesso non può dirsi per i registi e per gli autori.

CIARLANTINI è del parere che quando si costituiscono delle Commissioni, non si deve essere eccessivamente corporativi. Ciò in linea di principio. Nel caso concreto vorrebbe che la Commissione fosse composta soltanto di tecnici e del Direttore generale per la cinematografia.

BONELLI, ritiene accettabile la proposta del camerata Ciarlantini.

LIVERANI, *Relatore*, fa notare che nella specie si tratta di una Commissione la quale deve sentire anche il parere dei rappresentanti delle categorie interessate, e pertanto non può essere costituita di soli tecnici.

VACCARO vorrebbe proporre una ulteriore restrizione, nel senso di escludere il rappresentante dei lavoratori, i quali hanno poco a vedere con la disciplina dell'apertura di nuove sale cinematografiche.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione, e poichè non è stato presentato alcun emendamento nella forma regolamentare, pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo Ministeriale.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche di assumere per conto dello Stato partecipazioni azionarie in società di produzione cinematografica. (422)**

PEVERELLI, *Relatore*, rileva che il Governo fascista si propone di aumentare la produzione dei film e a tal fine, col disegno di legge in esame, si autorizza l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche a partecipare, per conto dello Stato, al capitale di Società cinematografiche aventi per oggetto la produzione ed il commercio di filmi, la gestione di stabilimenti di produzione cinematografica e la stipulazione di accordi con ditte estere per lo sviluppo della nostra attività cinematografica. Osserva, peraltro, che, pur essendo encomiabile la finalità, i mezzi sono modesti, datochè 3 milioni rappresentano una cifra esigua tenuto conto dell'elevato costo dei filmi.

Comunica anche di aver fatto presente al Ministro della cultura popolare la opportunità che i Collegi sindacali di queste Società, alle quali lo Stato vien chiamato a partecipare siano costituite anche con un rappresentante del Ministero della cultura popolare, come avviene per altre Società in cui lo Stato è interessato. In tal modo aumenterebbero le garanzie di regolarità della gestione sociale. Il Ministro della cultura popolare è d'accordo su tale proposta; ma non crede opportuno di farne espressa menzione in questo disegno di legge, datochè non può dubitarsi che l'E. N. I. C. stabilirà, nei relativi contratti sociali, una clausola diretta allo scopo suindicato.

Conclude facendo voto perchè la produzione cinematografica italiana sia avviata ad un decisivo miglioramento, in modo da poter competere vantaggiosamente con quella degli altri paesi.

CIARLANTINI rileva anche egli che lo stanziamento di 3 milioni è esiguo, anche perchè 3 milioni rappresentano la cifra massima della partecipazione statale prevista. Vorrebbe che si mettesse a disposizione dell'E. N. I. C. una somma maggiore.

FELICIONI osserva che l'E. N. I. C. è già in grado di svolgere la sua opera finanziaria e che con questo disegno di legge si intende soltanto autorizzare lo Stato ad associarsi a tale attività.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Nulla osta per la produzione delle pellicole cinematografiche. (419)**

SANGIORGI, *Relatore*, è convinto che la Commissione è concorde sulla necessità che sia data alla produzione cinematografica un ordine artistico preventivo e che siano collegate le nuove disposizioni in esame con alcune norme precedenti.

Ricorda che sinora era prescritto un esame preventivo del soggetto cinematografico, ma la disposizione veniva frustrata perchè la legge stessa consentiva alle ditte di presentare il soggetto contemporaneamente alla domanda di nulla osta per la revisione della pellicola. Si veniva così molto spesso a creare una situazione di fatto per cui, considerate le spese di finanziamento, anche se il soggetto non poteva essere ritenuto meritevole per ragioni di moralità artistica, pur tuttavia veniva approvato. Con questo disegno di legge, invece, il Ministero della cultura popolare si è giustamente preoccupato di far sì che le lavorazioni cinematografiche non vengano iniziate prima che sia stata compiuta una elaborazione artistica del film progettato. Verranno così evitati gli errori e le deficienze lamentate per il passato con conseguente economia di tempo e di danaro per i produttori.

Ha concordato col Ministero della cultura popolare alcuni emendamenti di cui dà ragione.

Propone anzitutto di sostituire nell'articolo 1° comma 1° del disegno di legge le parole « produrre una pellicola cinematografica » con le altre « effettuare la produzione di una pellicola cinematografica », dizione più precisa e più completa.

Dello stesso articolo 1° propone di sostituire il 2° comma col seguente testo:

« A tal fine il produttore dovrà presentare al Ministero della cultura popolare il soggetto, la sceneggiatura ed il dialogo della pellicola che si intende realizzare. Con decreto del Ministro della cultura popolare verranno emanate le norme pel procedimento di esame della domanda e di rilascio del nulla osta ».

In tal modo si mantiene il controllo del Ministero sul soggetto, la sceneggiatura ed il dialogo, e si sopprime la parte riguardante il controllo amministrativo e finanziario della produzione del film. Ciò perchè effettivamente gli elementi base che determinano il successo del lavoro sono quelli di ordine intellettuale ed artistico.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ora che lo Stato, come ebbe a dichiarare il Ministro della cultura popolare alla Camera e nel suo discorso di Cinecittà, ha abbandonato la sua ingerenza diretta nella produzione cinematografica e si limita a dare aiuti in forma indiretta, non sembra conveniente che lo Stato stesso interferisca nel campo amministrativo e finanziario della produzione. Con il disegno di legge in esame, si vuole in sostanza, che prima di iniziare una lavorazione si sappia effettivamente che cosa si vuol produrre e quale sarà lo svolgimento del film.

All'articolo 2 ha presentato un emendamento di importanza puramente formale, al fine di collegare la nuova norma con i precedenti legislativi in materia, tenendo conto anche che questo disegno di legge non parla del registro cinematografico, mentre è opportuno che in tale registro figurino anche il nulla osta per la produzione del film. Così il registro cinematografico sarà l'atto di nascita più sicuro e completo del film.

PEVERELLI si associa alle considerazioni del camerata Sangiorgi; vorrebbe peraltro che non venisse soppresso il controllo del piano di massima finanziario. Ciò per evitare l'inconveniente, già varie volte verificatosi, di filmi che non si sono potuti condurre a termine senza l'intervento finanziario dello Stato.

SANGIORGI, *Relatore*, rileva che le sovvenzioni dello Stato sono cessate.

FELICIONI, non ritiene necessario l'emendamento proposto al comma 1° dell'articolo 1, dappoiché la frase « produrre una pellicola cinematografica » sembra più chiara dell'altra proposta « effettuare la produzione di una pellicola cinematografica ».

CHIODELLI, non crede opportuno l'obbligo fatto col disegno di legge al produttore di presentare l'elenco del personale artistico e tecnico destinato al film da produrre, non essendo desiderabile che lo Stato si sostituisca al produttore in così delicato apprezzamento.

Per quanto riguarda la garanzia di ordine finanziario, rileva che la Federazione degli industriali dello spettacolo ha escogitato tutta una procedura diretta ad accertare la idoneità della ditta a produrre il film. Si associa quindi all'emendamento del camerata Sangiorgi al secondo comma dell'articolo 1.

GIARLANTINI, vorrebbe che fosse soppressa tutta la parte dell'articolo che si riferisce alla ingerenza dello Stato nella parte amministrativa e nella scelta degli attori, dappoiché la creazione di una pellicola è un

fatto dinamico e molte volte in corso di produzione apparisce la necessità di sostituire i partecipanti alla lavorazione.

Inoltre non è opportuno che lo Stato si assuma una grave responsabilità con un giudizio sul lato artistico del film, mentre è di sommo interesse per lo Stato che siano garantiti gli aspetti morali e politici del film. Propone quindi che i produttori siano esentati dalla presentazione della sceneggiatura e dei dialoghi.

Esprime poi qualche preoccupazione sulla possibilità pratica di un controllo artistico ed in ogni caso occorrerebbe creare un organo di appello per il produttore contro le decisioni negative.

VECCHINI, afferma la necessità che sia preventivamente conosciuto, oltre il soggetto, la sceneggiatura, il dialogo, anche il piano di lavorazione, cioè le modalità con cui il film verrà prodotto ed il periodo di tempo previsto per il compimento.

BONELLI, rileva che nessun film arriva di fatto alla fine con la sceneggiatura e i dialoghi predisposti; epperò le disposizioni della lettera a) del 2° comma dell'articolo 1° prevedono una impossibile valutazione artistica, la quale quindi dovrebbe essere eliminata dal disegno di legge. Vorrebbe che dalla presente discussione uscisse chiaro il concetto che non si tratta di giudizio sul lato artistico che il Ministero della cultura popolare deve dare, bensì che esso deve svolgere soltanto una attività di censura ed un giudizio generico sul complesso della preparazione del film.

FELICIONI si associa, affermando che bisogna prevedere soltanto una valutazione politica e non artistica.

LIVERANI osserva che in questo disegno di legge è riprodotto il pensiero del Ministro Alfieri, espresso a Cinecittà, nel senso che la produzione del film deve cominciare dopo che fra registi ed autori si sia già raggiunto l'accordo sulla sceneggiatura, per evitare perdite di tempo e di denaro. Circa i dialoghi, peraltro, si rende conto della necessità di consentire modifiche in corso di lavorazione.

Per quanto concerne il lato economico e finanziario concorda con il camerata Chiodelli nel senso che gli accertamenti della organizzazione industriale diano pieno affidamento.

PEVERELLI rileva l'opportunità di un serio controllo statale, osservando che oggi la produzione cinematografica non si svolge in regime di libera concorrenza e qualunque film, anche mediocre dal lato artistico, ha mercato.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FELICIONI troverebbe più logico che il controllo fosse portato sul piano finanziario, mentre rileva le difficoltà inerenti alla revisione della sceneggiatura e del dialogo, che sono sostanzialmente una sola cosa. Il dialogo, in particolare, è l'estrinsecazione di un soggetto che si trasforma continuamente e che è in continua creazione; perciò il controllo o non potrà applicarsi o costituirà un impedimento allo sviluppo della produzione. Ritiene che sia dovere dello Stato tendere a migliorare tale produzione, senza peraltro appesantirla con controlli inefficaci; il controllo del Ministero dovrebbe perciò limitarsi al soggetto, al piano di lavorazione ed al piano finanziario.

BONELLI si associa alle osservazioni del camerata Felicioni e propone che il controllo del Ministero sia consentito sul « soggetto realizzato cinematograficamente », vale a dire su di un soggetto che abbia una certa ampiezza di svolgimento in modo da dare un'idea generale di quello che sarà il futuro film.

SANGIORGI, *Relatore*, riafferma che lo scopo principale di questo disegno di legge è di evitare che si inizi la lavorazione di un film senza che siano stati elaborati tutti gli elementi artistici che permettano una lavorazione continua, anche perchè il film non costi più del necessario. D'altra parte quando si parla di valutazione del Ministero, ci si intende riferire ad una valutazione morale e politica, per evitare che si spenda del danaro per soggetti che non lo meritano. Non ritiene accettabile la proposta testè fatta dal camerata Bonelli, perchè quando si parla di « soggetto realizzato cinematograficamente » si parla soltanto di un soggetto un po' più esteso.

FELICIONI concorda pienamente nella necessità prospettata dal relatore che non si dia inizio alla lavorazione di un film senza che sia stato predisposto un piano organico. Ma tale scopo non si raggiunge con il giudizio preventivo artistico.

BONELLI tiene a precisare che per « soggetto realizzato cinematograficamente » egli non intende riferirsi ad una enunciazione

sommatoria del soggetto stesso, bensì ad un soggetto elaborato in modo da mostrare fin da principio come il film sarà realizzato.

PEVERELLI insiste sulla necessità del controllo statale, per evitare che in regime di mercato chiuso, quale è quello in cui si svolge attualmente la produzione cinematografica, vengano accettati anche i film scadenti.

BONOMI crede che l'istituto della censura, se rigorosamente applicato, sarebbe sufficiente ad eliminare tale inconveniente.

PIERANTONI rileva l'interesse che la Commissione ha dimostrato a così importante problema.

Circa il controllo sulla sceneggiatura e sui dialoghi non ritiene fondate le preoccupazioni di alcuni camerati.

Di fatto, nel corso della lavorazione avvengono poche modifiche, mentre nel loro complesso gli scenari restano gli stessi.

Non crede necessario il controllo sul piano finanziario e di lavorazione.


Rileva che la produzione cinematografica è in periodo di ripresa e che questo disegno di legge, lungi dal creare inconvenienti, contribuirà al miglioramento della produzione stessa.

BONELLI anche a nome del camerata Ciarlantini, propone che all'articolo 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> comma, sia sostituito il seguente testo: « A tal fine il produttore dovrà presentare al Ministero della cultura popolare il soggetto ed un piano di lavorazione della pellicola che si intende realizzare ».

PRESIDENTE ricorda che mentre il relatore Sangiorgi ha tempestivamente presentato i suoi emendamenti, concordandoli col Governo, gli altri emendamenti sono stati proposti soltanto stamane, ed è perciò opportuno che siano portati a conoscenza del Ministro della cultura popolare.

Rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge ad altra riunione, che viene fissata per il pomeriggio alle ore 16.

**La riunione termina alle 11.40.**



**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Modifica alla composizione della Commissione per la disciplina dell'apertura di nuove sale cinematografiche. (418)**

ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1451, è modificato come appresso:

« La Commissione è composta:

1°) del Direttore Generale per la Cinematografia, Presidente;

2°) di un funzionario di gruppo A del Ministero della cultura popolare, addetto alla Direzione generale del Teatro;

3°) di tre tecnici designati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Sindacato Nazionale Fascista degli Ingegneri ed uno dal Sindacato Nazionale Fascista degli Architetti;

4°) di un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie:

a) esercenti sale cinematografiche;

b) produttori di film;

designati entrambi dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo;

5°) di un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo.

Un funzionario di gruppo A del Ministero della cultura popolare disimpegnerà le mansioni di segretario.

Nel caso di cui all'articolo 2 la Commissione sarà integrata da un rappresentante

della categoria impresari di compagnie di avanspettacolo, designato dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo.

**Autorizzazione all'Ente nazionale industrie cinematografiche di assumere per conto dello Stato partecipazioni azionarie in società di produzione cinematografica. (422)**

ART. 1.

L'Ente Nazionale per le Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.), con sede in Roma, è autorizzato ad assumere, per conto dello Stato, fino alla concorrenza della somma di lire 3,000,000, partecipazioni azionarie in Società aventi per oggetto la produzione, la compra-vendita, il doppiaggio ed il noleggio di film cinematografici, la gestione di stabilimenti di produzione cinematografica, la stipulazione di accordi con ditte, società e compagnie estere, ai fini dello sviluppo dell'attività cinematografica nazionale.

ART. 2.

La somma necessaria per costituire la partecipazione di cui all'articolo precedente sarà somministrata dallo Stato quale aumento del capitale dell'E. N. I. C. ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1939-40.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre con suo decreto le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

